

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29 aprile 1999

e successive integrazioni con deliberazioni:

C.C. n. 89 del 21 settembre 1999

C.C. n. 21 del 28 febbraio 2000

C.C. n. 93 del 28 novembre 2005

G.C. n. 50 del 6 marzo 2006

C.C. n. 51 del 30 giugno 2010

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	pag. 1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 1
<i>ARTICOLO 1: Oggetto</i>	pag. 1
<i>ARTICOLO 2: Competenze</i>	pag. 1
<i>ARTICOLO 3: Responsabilità</i>	pag. 2
<i>ARTICOLO 4: Servizi gratuiti e a pagamento</i>	pag. 2
<i>ARTICOLO 5: Atti a disposizione del pubblico</i>	pag. 3
CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	pag. 3
<i>ARTICOLO 6: Dichiarazione di morte</i>	pag. 3
<i>ARTICOLO 7: Denuncia della causa di morte</i>	pag. 4
<i>ARTICOLO 8: Accertamenti necroscopici</i>	pag. 4
<i>ARTICOLO 9: Referto o rapporto all’Autorità Giudiziaria</i>	pag. 5
<i>ARTICOLO 10: Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali od ossa umane</i>	pag. 5
CAPO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	pag. 5
<i>ARTICOLO 11: Periodo di osservazione</i>	pag. 5
<i>ARTICOLO 12: Cautele nel periodo di osservazione</i>	pag. 6
<i>ARTICOLO 13: Depositi di osservazione</i>	pag. 6
<i>ARTICOLO 14: Autorizzazione alla sepoltura</i>	pag. 6
<i>ARTICOLO 15: Riscontro diagnostico</i>	pag. 7
<i>ARTICOLO 16: Rilascio cadaveri, ossa, pezzi anatomici ivi compreso i prodotti fetalì, a scopo di studio</i>	pag. 7
<i>ARTICOLO 17: Prelievi per trapianti terapeutici</i>	pag. 8
<i>ARTICOLO 18: Autopsie e trattamenti conservativi</i>	pag. 8
CAPO IV – FERETRI	pag. 8
<i>ARTICOLO 19: Deposizione della salma nel feretro</i>	pag. 8
<i>ARTICOLO 20: Chiusura del feretro</i>	pag. 9
<i>ARTICOLO 21: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasport</i>	pag. 9
<i>ARTICOLO 22: Fornitura gratuita di feretri</i>	pag. 10
<i>ARTICOLO 23: Verifica feretri</i>	pag. 10
<i>ARTICOLO 24: Piastrina di riconoscimento</i>	pag. 11

CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI	pag. 11
<i>ARTICOLO 25: Modalità del servizio</i>	pag. 11
<i>ARTICOLO 26: Modalità del trasporto e percorso</i>	pag. 11
<i>ARTICOLO 27: Trasporti gratuiti e a pagamento</i>	pag. 12
<i>ARTICOLO 28: Veicoli, classi, manutenzioni</i>	pag. 12
<i>ARTICOLO 29: Orario dei trasporti funebri</i>	pag. 13
<i>ARTICOLO 30: Trasferimento di salme senza funerale</i>	pag. 13
<i>ARTICOLO 31: Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività</i>	pag. 14
<i>ARTICOLO 32: Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione</i>	pag. 14
<i>ARTICOLO 33: Trasporti in luogo diverso dal cimitero</i>	pag. 15
<i>ARTICOLO 34: Trasporti all'estero o dall'estero</i>	pag. 15
<i>ARTICOLO 35: Norme generali per i trasporti</i>	pag. 15
<i>ARTICOLO 36: Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio</i>	pag. 16
<i>ARTICOLO 37: Trasporti di ceneri e di resti</i>	pag. 16
TITOLO II – CIMITERI	pag. 17
CAPO I – CIMITERI	pag. 17
<i>ARTICOLO 38: Elenco cimiteri</i>	pag. 17
<i>ARTICOLO 39: Disposizioni Generali – Vigilanza</i>	pag. 17
<i>ARTICOLO 40: Reparti speciali nel cimitero</i>	pag. 18
<i>ARTICOLO 41: Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali</i>	pag. 18
<i>ARTICOLO 42: Ammissione nei cimiteri decentrati</i>	pag. 18
CAPO II – COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ABOLIZIONE DEI CIMITERI	pag. 19
<i>ARTICOLO 43: Costruzione e ampliamento dei cimiteri</i>	pag. 19
<i>ARTICOLO 44: Zona di rispetto</i>	pag. 19
<i>ARTICOLO 45: Piano Regolatore Cimiteriale</i>	pag. 19
<i>ARTICOLO 46: Soppressione dei cimiteri</i>	pag. 20
CAPO III – SERVIZI CIMITERIALI	pag. 21
<i>ARTICOLO 47: Camera Mortuaria</i>	pag. 21
<i>ARTICOLO 48: Ossario Comune</i>	pag. 21
<i>ARTICOLO 49: Cinerario Comune</i>	pag. 21
CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	pag. 22
<i>ARTICOLO 50: Disposizioni generali</i>	pag. 22
<i>ARTICOLO 51: Inumazione</i>	pag. 22
<i>ARTICOLO 52: Cippo</i>	pag. 22
<i>ARTICOLO 53: Tumulazione</i>	pag. 23
<i>ARTICOLO 54: Deposito provvisorio</i>	pag. 23

CAPO V – CREMAZIONE	pag. 24
<i>ARTICOLO 55: Crematorio</i>	pag. 24
<i>ARTICOLO 56: Autorizzazione alla cremazione</i>	pag. 24
<i>ARTICOLO 57: Termini e modalità per la cremazione</i>	pag. 25
<i>ARTICOLO 58: Urne cinerarie</i>	pag. 25
<i>ARTICOLO 59: Trasporto, verbale di consegna, registro</i>	pag. 25
CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	pag. 26
<i>ARTICOLO 60: Esumazioni ordinarie</i>	pag. 26
<i>ARTICOLO 61: Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie</i>	pag. 27
<i>ARTICOLO 62: Esumazioni straordinarie</i>	pag. 27
<i>ARTICOLO 63: Estumulazioni</i>	pag. 27
<i>ARTICOLO 64: Resti mortali</i>	pag. 28
<i>ARTICOLO 65: Esumazioni ed estumulazioni a pagamento</i>	pag. 28
<i>ARTICOLO 66: Raccolta delle ossa – Incenerimento materiali</i>	pag. 29
<i>ARTICOLO 67: Salme aventi oggetti da recuperare</i>	pag. 29
<i>ARTICOLO 68: Disponibilità dei materiali</i>	pag. 29
CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI	pag. 30
<i>ARTICOLO 69: Orario</i>	pag. 30
<i>ARTICOLO 70: Disciplina dell'ingresso</i>	pag. 30
<i>ARTICOLO 71: Divieti speciali</i>	pag. 31
<i>ARTICOLO 72: Fiori e piante ornamentali</i>	pag. 32
<i>ARTICOLO 73: Materiali ornamentali</i>	pag. 32
<i>ARTICOLO 74: Riti funebri</i>	pag. 32
<i>ARTICOLO 75: Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni</i>	pag. 33
<i>ARTICOLO 76: Reclami, osservazioni, proposte</i>	pag. 33
TITOLO III – CONCESSIONI	pag. 34
<i>ARTICOLO 77: Sepulture private</i>	pag. 34
<i>ARTICOLO 78: Durata delle concessioni</i>	pag. 35
<i>ARTICOLO 79: Modalità di concessione</i>	pag. 35
<i>ARTICOLO 80: Uso delle sepolture private</i>	pag. 37
<i>ARTICOLO 81: Manutenzione, canone annuo</i>	pag. 37
<i>ARTICOLO 82: Costruzione dell'opera – Termini</i>	pag. 38
<i>ARTICOLO 83: Divisione, Subentri</i>	pag. 39
<i>ARTICOLO 84: Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni</i>	pag. 39
<i>ARTICOLO 85: Rinuncia a concessione di permessi di costruzione su aree libere</i>	pag. 40
<i>ARTICOLO 86: Rinuncia a concessione di permessi di costruzione su aree in caso di parziale o totale effettuazione dei lavori</i>	pag. 40
<i>ARTICOLO 87: Rinuncia a concessione della durata di anni 99 o perpetua, del diritto a sepoltura in manufatti costruiti dal Comune o dalla ASF</i>	pag. 41
<i>ARTICOLO 88: Revoca</i>	pag. 41
<i>ARTICOLO 89: Decadenza</i>	pag. 42
<i>ARTICOLO 90: Provvedimenti conseguenti la decadenza</i>	pag. 42
<i>ARTICOLO 91: Estinzione .</i>	pag. 43

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	pag. 44
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI	pag. 44
<i>ARTICOLO 92: Accesso al cimitero</i>	pag. 44
<i>ARTICOLO 93: Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri</i>	pag. 44
<i>ARTICOLO 94: Responsabilità - Deposito cauzionale</i>	pag. 45
<i>ARTICOLO 95: Recinzione aree, materiali di scavo, consumi</i>	pag. 45
<i>ARTICOLO 96: Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali</i>	pag. 46
<i>ARTICOLO 97: Orario di lavoro</i>	pag. 46
<i>ARTICOLO 98: Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti</i>	pag. 46
<i>ARTICOLO 99: Vigilanza</i>	pag. 46
CAPO II – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	pag. 47
<i>ARTICOLO 100: Funzioni – Licenza</i>	pag. 47
<i>ARTICOLO 101: Divieti</i>	pag. 47
TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	pag. 48
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE	pag. 48
<i>ARTICOLO 102: Monumenti per i cittadini benemeriti</i>	pag. 48
<i>ARTICOLO 103: Registro delle sepolture</i>	pag. 48
<i>ARTICOLO 104: Annotazioni nel registro delle sepolture</i>	pag. 48
<i>ARTICOLO 105: Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i>	pag. 49
<i>ARTICOLO 106: Anagrafe cimiteriale</i>	pag. 49
<i>ARTICOLO 107: Scadenario delle concessioni</i>	pag. 49
<i>ARTICOLO 108: Illuminazione votiva</i>	pag. 49
CAPO II – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	pag. 50
<i>ARTICOLO 109: Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del Rapporto Concessorio</i>	pag. 50
<i>ARTICOLO 110: Sanzioni</i>	pag. 50
<i>ARTICOLO 111: Cautele</i>	pag. 50
<i>ARTICOLO 112: Efficacia delle disposizioni del Regolamento</i>	pag. 51
<i>ARTICOLO 113: Trasferimento delle competenze all'ASF</i>	pag. 51
<i>ARTICOLO 114: Abrogazione di norme precedenti</i>	pag. 52

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n.1265, alla Legge 8/6/1990 n.142, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Fermi restando i compiti che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, all'Azienda Sanitaria Locale, l'ASF Azienda Servizi Farmaceutici e Socio-Sanitari di San Giuliano Milanese, Azienda Speciale del Comune che nei successivi articoli viene nominata più brevemente "ASF", ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge 142/90, svolge i servizi inerenti alla Polizia Mortuaria di cui all'art. 1, conformemente a quanto previsto dal proprio Statuto ed in osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e secondo quanto previsto dalla Legge 8/6/1990 n.142.
3. Le attività funebri e cimiteriali del Comune di San Giuliano Milanese in tutti i loro aspetti sono svolte dall'ASF, come previsto dalle norme statutarie dell'Azienda e dalle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 95 del 23.7.1998 e n. 5 del 26.1.1999 e dal contratto di servizio fra Comune e ASF
4. Delle competenze affidate dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 è incaricato il Dirigente Sanitario dell'Azienda ASL.

ARTICOLO 3 **Responsabilità**

1. L'ASF cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4 **Servizi gratuiti e a pagamento ⁽¹⁾**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.
2. I servizi gratuiti sono:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio d'osservazione dei cadaveri;
 - c. il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate individuate dal successivo art. 30 comma 1;
 - d. l'uso delle celle frigorifere comunali site presso il Cimitero del Capoluogo;
 - e. il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 27;
 - f. l'inumazione in campo comune;
 - g. la cremazione;
 - h. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - l. la fornitura del feretro per salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 21;
3. Tali servizi dovranno essere erogati gratuitamente dall'ASF, la quale sarà compensata dal Comune secondo il contratto di servizio. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" e "B" al presente regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, comma secondo, lettera g), della legge 8/6/1990 n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

⁽¹⁾ I commi del presente articolo sono stati diversamente normati dalla Legge n. 26 del 28 febbraio 2011 – "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale".

ARTICOLO 5
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dell'ASF è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici dell'ASF e nei cimiteri:
 - a. l'orario d'apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. E' d'obbligo l'esposizione al pubblico in ogni cimitero dell'orario d'apertura e chiusura, nonché la disciplina dell'ingresso ed i divieti speciali.

CAPO II

**DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA
E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

ARTICOLO 6
Dichiarazione di morte

1. Di ogni decesso che avviene nell'ambito del territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso all'Ufficiale di Stato Civile da parte dei familiari o di chi per essi, ai sensi delle disposizioni sull'Ordinamento dello Stato Civile, di cui al Titolo VII del R.D. 9/7/1939 n. 1238.

ARTICOLO 7

Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve fare al più presto, non oltre le 24 ore dalla verifica del decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, seguendo le prescrizioni di cui al decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22/08/94.
3. L'obbligo della denuncia è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli artt. 39 e 45 del D.P.R. 285/90.
4. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964 n.185.
5. Nel caso di morte per malattia infettivo-diffusiva l'Ufficiale di Stato Civile deve darne informazione immediata all'Azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
6. La denuncia delle cause di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'ISTAT, al quale la scheda viene poi trasmessa tramite l'Ufficio Statistica del Comune. Tale scheda ha finalità esclusivamente epidemiologiche, sanitarie e statistiche. Copia della scheda deve essere inviata, a cura dell' Ufficio di Stato Civile, alla ASL per le incombenze di cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/90.
7. Presso il Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. viene tenuto un registro, elaborato anche a mezzo di sistemi informatici, recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte, relativo al Comune di San Giuliano Milanese.

ARTICOLO 8

Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario, designato dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 144 dell'Ordinamento dello Stato Civile, il medico necroscopo provvede, non prima di 15 ore del decesso e non dopo le 30 ore, tranne i casi di riduzione o protrazione di cui al successivo art. 11, all'accertamento della morte ai fini del rilascio dell'autorizzazione al seppellimento da parte dell'Ufficiale di Stato Civile e adotta eventuali provvedimenti urgenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato previsto dall'art. 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile che resta allegato al registro degli atti di morte.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da personale medico addetto al settore medico-legale del Servizio di Igiene Pubblica.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da medico da lui delegato; all'Ufficiale di Stato Civile vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
5. I medici necroscopici dipendono per tale attività dal Dirigente Sanitario della A.S.L. che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio.

ARTICOLO 9
Referto o rapporto all'autorità giudiziaria

1. I sanitari che nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli precedenti, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevino indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, devono fare immediato referto o rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del Codice Penale e dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale.
2. In tali casi, a quest'Autorità spetta il rilascio del nulla-osta al seppellimento.
3. Il Sindaco, rilevati gli indizi di cui al primo comma attraverso la scheda del medico curante o il certificato necroscopico, ne darà in ogni caso immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla A.S.L. competente per territorio.

ARTICOLO 10
Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali od ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali od ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla A.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, la A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta al seppellimento

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 11
Periodo d'osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto a riscontro diagnostico, ad autopsia, a trattamenti conservativi, imbalsamazioni, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dalla morte a meno che l'accertamento della morte non venga effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 del D.P.R. 578 del 29/12/93.
2. Detto termine non viene osservato nei casi di morte per decapitazione, maciullamento, o di accertamento della morte da parte del medico necroscopo anche con l'ausilio di apparecchi tanatografici di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/90.

3. Nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione ed infine quando ricorrano ragioni speciali, il Sindaco, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi di cui al comma secondo del successivo articolo 12.

ARTICOLO 12

Cautele nel periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuni ed idonei mezzi di avviso.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, sono adottate dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. le speciali misure cautelative prescritte dal Dirigente Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica (su delega del Direttore Sanitario dell' Azienda A.S.L.).

ARTICOLO 13

Depositi di osservazione

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha chiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto salma di persona accidentata o, infine dall' Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in detto locale è rigorosamente vietato l'accesso a persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964 n.185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ARTICOLO 14

Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile. Essa è successiva al rilascio del nulla osta da parte dell' Autorità Giudiziaria nei casi di cui agli artt. 9 e 20.

2. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dal precedente comma 1.
3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 del D.P.R. 285/90, e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso di trasporto e seppellimento rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale ove è avvenuto il decesso sulla base della domanda di seppellimento presentata a norma del 4° comma del citato art. 7 del D.P.R. 285/90. Il trasporto è fatto ai sensi degli artt. 27 e 28 che seguono.
4. I prodotti abortivi di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane, di cui non sia stato richiesto dai genitori il seppellimento, potranno essere inviati, previa autorizzazione del Dirigente Sanitario, ad Istituti universitari che ne facciano richiesta per scopi scientifici.
5. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell'art. 142 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

ARTICOLO 15

Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. 285/90 e deve essere eseguito secondo le prescrizioni dello stesso articolo e di quelle degli artt. 38 e 39 del medesimo decreto.
2. L'Ufficiale di Stato Civile, sulla base dei risultati dei riscontri diagnostici, comunicati dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura al Sindaco, dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 7, con le modalità di cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/90.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente per il quale viene effettuato.

ARTICOLO 16

Rilascio cadaveri, ossa, pezzi anatomici ivi compreso i prodotti fetali, a scopo di studio

1. Per il rilascio, a scopo di studio, di cadaveri, ossa, pezzi anatomici ivi compresi i prodotti fetali si osservano gli artt. 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 285/90

ARTICOLO 17
Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto è disciplinato dalla Legge 2/2/1975 n. 644, dal D.P.R. 16/6/1977 n. 409, dal D.P.R. 9/11/1994 n. 694 e successive modificazioni o integrazioni.
2. L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione è effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti dal Ministero della Sanità.

ARTICOLO 18
Autopsie e trattamenti conservativi

1. Le autopsie e i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli artt. 45, 46, 47, e 48 del D.P.R. 285/90.
2. L'Ufficiale di Stato Civile, sulla base dei risultati delle autopsie e delle procedure previste al comma 2 dell'art. 45 del D.P.R. 285/90, dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte con le modalità di cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/90.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza secondo quanto prescritto al comma 3 dell'art. 45 del D.P.R. 285/90.
4. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 285/90.

CAPO IV
FERETRI

ARTICOLO 19
Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 20

Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è eseguita dopo il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura di cui al precedente art. 13 ed accertato che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 21, avvalendosi di personale tecnico all'uopo incaricato e secondo quanto previsto dall'art. 23.
3. In particolare deve essere accertata la stessa rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 21

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a. per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, stagionato, ecc.) e verniciato con prodotti ecologici;
 - le tavole piattate e a fondo intaglio nelle due facciate non devono avere uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/90;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 63, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b. per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90;
 - c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli articoli 27, 28, e 29 del D.P.R. 285/90 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d. per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 285/90;
 - e. cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in ogni caso secondo le prescrizioni di cui alla lettera b) del comma 1.
 3. Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, o di piombo di spessore non inferiore a mm. 1,5.
 4. Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nelle inumazioni l'impiego nei feretri di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 22

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune di San Giuliano Milanese, fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 21 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 23

Verifica feretri

1. Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica o personale tecnico all'uopo incaricato, ivi compreso il personale dell' ASF, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 20.
2. Per trasporti funebri all'interno del territorio comunale tale verifica è svolta dal personale della ASF; per arrivi da fuori Comune o partenze per l'esterno, dal personale di Vigilanza Sanitaria dell'A.S.L.. Il servizio è a pagamento.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 24
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente, riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, potrà essere collocata assieme al cofano, al momento della inumazione o cremazione, a cura cimiteriali dell'ASF per agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO V
TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 25
Modalità del servizio

1. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con le seguenti forme di gestione previste dagli artt. 22 e 23 della legge 8/6/1990 n. 142 e più precisamente: in concessione a terzi o a mezzo di azienda speciale; il servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R 285/90.
2. Da parte dei privati pertanto non può essere eseguito alcun trasporto di salme, con esclusione delle amministrazioni militari, delle congregazioni e delle confraternite, riconosciute come enti morali, che in via eccezionale possono effettuare il trasporto delle salme rispettivamente di militari e di soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 26
Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco, sentita l'ASF.
2. Il trasporto a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, quindi il proseguimento fino al cimitero seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di

assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, l'ASF prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione dell'ASF.
7. Nei giorni festivi, stabiliti dalla Legge 27/5/1949, n. 260, modificata dalla Legge 5/3/1977 n. 54 comprese le domeniche la festa del Santo Patrono e nel giorno di chiusura settimanale dei cimiteri, non sarà consentito alcun trasporto funebre all'interno del territorio comunale.
8. A ciò potrà derogarsi eccezionalmente in caso di due o più festività consecutive in relazione alla mortalità del periodo, oppure qualora lo richiedano particolari esigenze di carattere religioso da parte di persone di culto diverso dal cattolico o, ancora per trasporti di cui al 1° comma del successivo articolo 33.
9. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, sentita l'ASF.

ARTICOLO 27

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono a pagamento secondo la tariffa massima stabilita dal Comune, salvo che ricorra il caso di cui all'art. 4 comma 2 lettera e).

ARTICOLO 28

Veicoli, classi e manutenzione

1. I veicoli per trasporti funebri di cui all'art. 25 sono di categoria unica.
2. Detti veicoli, nonché quelli di terzi privati e quelli di cui all'art. 25, possono essere posti in servizio soltanto dopo essere stati riconosciuti idonei dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L.
3. I carri devono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile; essi devono trovarsi sempre in perfetto stato di funzionamento e di decoro; periodicamente devono essere disinfettati, così come ogni volta che si verifichi perdita di sostanze organiche.
4. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L., almeno una volta all'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.
5. Ogni veicolo deve essere provvisto ed accompagnato da apposito libretto recante la dichiarazione di idoneità, per essere esibito, a richiesta, agli incaricati della vigilanza.
6. Sarà permesso di collocare sul carro stemmi, decorazioni, fiori, ecc., purché di dimensioni tali da non impedire o rendere malagevole ai necrofori il carico del feretro o comunque di non danneggiare il carro e da non causare intralcio alla guida del mezzo e alla circolazione stradale.

ARTICOLO 29
Orario dei trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il giorno e l'ora dei funerali verranno da ASF confermati secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al primo comma; ASF fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

ARTICOLO 30
Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto di cui all'art. 11, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista all'esterno e in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Di tale trasporto l'ASF darà comunicazione quanto prima al responsabile della custodia del deposito di osservazione, indicando le generalità del defunto, la provenienza e ove è possibile la causa della morte desunta dal certificato medico.
2. Se la salma non è nella propria abitazione ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e sono a pagamento.
5. I trasporti di cadavere su disposizione della Pubblica Autorità sono regolamentati così come previsto dall'art. 5 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93.
6. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 31
Morti per malattie infettive diffuse
o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente Sanitario dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. su proposta del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica prescriverà le modalità relative al trasporto del cadavere all'eventuale presenza del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni, anche in relazione alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1996.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il Dirigente Sanitario dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. su proposta del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, il Dirigente Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 32
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione del Sindaco è successivamente allegato il nulla-osta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o del personale di Vigilanza Sanitaria da lui incaricato, relativo alla verifica di cui all'art. 23.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono di norma essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi dell'art. 21 e secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 25.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'artt. 25 1° e 2° comma del D.P.R. 285/90.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 33
Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco, su parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica, a seguito di domanda degli interessati.
2. Il trasporto di cadavere in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi diversi o privati è autorizzato dalla Pubblica Autorità la quale ne dispone il trasporto rilasciando copia dell'autorizzazione all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune di decesso, come previsto dall'art. 5 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 / 93.

ARTICOLO 34
Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 35
Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 21; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 24 ore, o dopo 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90. Tale predisposizione non si applica ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
2. Il feretro è preso in consegna dal necroforo incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. Il responsabile del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all' ASF.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'art. 33 deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, per evitare il trasferimento da carro a carro sulla pubblica via.
6. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco, seguendo le disposizioni previste all'art. 33, a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 36

Rimessa delle auto funebri e sosta delle auto funebri di passaggio

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione, in conformità alle norme del Regolamento di Igiene.
2. L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell' Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

ARTICOLO 37

Trasporto di ceneri e di resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l' Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o se sconosciuto, l' indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 58.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 38 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265 il Comune di San Giuliano Milanese provvede al servizio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, tramite l'ASF, nei seguenti cimiteri costituiti sul territorio comunale:

Cimitero del Capoluogo;
Cimitero di Sesto Ulteriano;
Cimitero di Civesio.

ARTICOLO 39 Disposizioni generali – Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Il Dirigente del Servizio d'Igiene Pubblica dell' A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3. Alla costruzione, ampliamento e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede tramite l'ASF; tale custodia e vigilanza sono effettuate in attuazione così come da Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 e secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Azienda e dal contratto di servizio fra Comune e ASF. Interventi alle aree, alle strutture e a manufatti monumentali sottoposti a vincolo di tutela ai sensi della L. 1/6/1939 n.1089 e della L. 29/6/1939 n. 1497, devono essere preventivamente approvati, tramite i competenti uffici, dal Comune e dalle Soprintendenze statali.
4. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
5. Le operazioni d'inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero e dovranno essere registrate in conformità degli artt. 52, 53, e 81 del D.P.R. 285/90.
6. Il suddetto personale provvede altresì alla conservazione delle relative autorizzazioni.

ARTICOLO 40
Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere separati reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o per comunità straniere.
2. Le spese maggiori per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti.
3. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere separati reparti speciali destinati al seppellimento degli arti anatomici che di regola vengono sottoposti a cremazione.
4. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 41
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione d'origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Le salme di persone che al momento del decesso non risiedevano nel Comune, su richiesta di un parente di primo grado o di secondo grado ove non esistano di primo grado, ovvero del convivente "more uxorio", residenti nel Comune.
4. Le salme di persone sole, che al momento del decesso non risiedevano nel Comune, ma che hanno parenti di primo grado già inumati o tumulati in un cimitero del Comune.
5. Le salme di persone che abbiano espresso con disposizione testamentaria la volontà di sepoltura nel Comune.
6. Le salme di persone già residenti che abbiano dovuto rinunciare alla residenza in conseguenza di ricovero in strutture per lungodegenti.
7. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
8. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 40, salvo che non avessero manifestato l'intenzione d'essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

ARTICOLO 42
Ammissione nei cimiteri decentrati

1. Nei cimiteri decentrati rispetto al cimitero del Capoluogo (Sesto Ulteriano e Civesio) sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nelle sopraccitate zone, o che vi siano nate o che risultino aver avuto la residenza nei due anni precedenti al decesso.

CAPO II

COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ARTICOLO 43

Costruzione ed ampliamento dei cimiteri

1. I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento di quelli esistenti devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 285/90, ed accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del predetto D.P.R. 285/90 nonché agli artt. 58 e 59 del medesimo decreto, per quanto attiene all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.
2. Detti progetti, osservate le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni, sono deliberati dal Comune, su proposta dell'ASF.
3. Quando non viene variato il perimetro del cimitero i progetti relativi alla costruzione di loculi, ossarietti ed altri manufatti cimiteriali, sono deliberati dall'ASF ed approvati dal Comune.

ARTICOLO 44

Zona di rispetto

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni.
2. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'art. 338 del suddetto T.U., come riportato dalle tavole del vigente P.R.G.

ARTICOLO 45

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento l'ASF è tenuta ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL che dovrà esprimersi entro 90 giorni dalla trasmissione.
3. Il provvedimento dell'ASF, corredato del parere di cui al secondo comma, sarà trasmesso per l'approvazione del Consiglio Comunale il quale dovrà esprimersi entro sei mesi dalla trasmissione.
4. Decorsi i termini indicati al 2° e 3° comma senza osservazioni il piano s'intende tacitamente approvato.
5. Nell'elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
 - a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati dell'ISTAT;

- b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c. della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f. delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
6. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a. campi di inumazione comune;
 - b. campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d. tumulazioni individuali;
 - e. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi;
 - f. cellette ossario;
 - g. nicchie cinerarie;
 - h. ossario comune;
 - i. cinerario comune.
7. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
8. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
9. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, la localizzazione delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private e le relative dimensioni minime e massime riferite a:
- a. superficie dell'area;
 - b. distanza dai viali;
 - c. superficie coperta;
 - d. altezza fuori del piano campagna.
10. Ogni 10 anni l'ASF è tenuta a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con procedure analoghe a quelle di primo impianto.

ARTICOLO 46

Soppressione dei cimiteri

1. Per la soppressione dei cimiteri si applica l'art. 96 del D.P.R. 285/90.
2. La relativa proposta, su istanza dell'A.S.F è deliberata dal Consiglio Comunale sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.
3. Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno diritto a quanto previsto dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/90.
4. Per la destinazione ad altro uso dell'area cimiteriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 97 del D.P.R. 285/90.

CAPO III
SERVIZI CIMITERIALI

ARTICOLO 47
Camera mortuaria

1. Il cimitero del Capoluogo ha una camera mortuaria che, in base alla capacità recettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di salme esumate o estumulate per esigenze varie.
2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.
3. In difetto di appositi locali la camera mortuaria può essere adibita a deposito di osservazione ai sensi dell'art. 64 comma 3 del D.P.R. 285/90 nonché a sala autopsie.

ARTICOLO 48
Ossario comune

1. Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ARTICOLO 49
Cinerario comune

1. Nei cimiteri comunali in attività viene istituito un cinerario per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto ad altra destinazione delle ceneri stesse o in caso di volontà che le ceneri siano disperse, a norma dell'art. 80 comma 6 del D.P.R. 285/90.

CAPO IV
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 50
Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 59, 68, 69, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 51
Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a. sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0,50 e a m.2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:
 - per cadaveri di persone di oltre 10 anni di età: al fondo lunghezza m. 2,20 e larghezza m. 0,80;
 - per cadaveri di minori degli anni 10: al fondo lunghezza m. 1,50 e larghezza m. 0,50.
 - b. La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga posta in superficie o utilizzando metodi che facilitino la mineralizzazione della salma.
2. Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree di concessione.

ARTICOLO 52
Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dall'ASF, costruito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura dell'ASF, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 53

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, tombe di famiglia e cappelle di famiglia costruite dal Comune, dall'ASF o dai privati beneficiari del diritto di utilizzazione di aree cimiteriali secondo le norme del successivo art. 93.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Per gli ossarietti individuali l'ingombro minimo interno non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.
5. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,50, m.0,30 e m. 0,30.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.
7. Tutte le operazioni relative a sepolture a sistema di tumulazione anche in tombe di famiglia, cappelle o cripte sono svolte esclusivamente dall'ASF.

ARTICOLO 54

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La suddetta sepoltura provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedano l'uso di un area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dall'ASF limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, fino ad un massimo di mesi sei, rinnovabili eccezionalmente per motivate ragioni fino ad un massimo di mesi dodici. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero dell'importo pari a mesi sei della somma dovuta come canone.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, l'ASF, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra provvederà ad inumare la salma in campo comune secondo le norme stabilite dall'art. 51.
Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei locali a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. E' consentita anche la tumulazione provvisoria della salma in loculo già assegnato in concessione ma non ancora occupato o in tombe di famiglia dietro acquisizione di permesso scritto del concessionario. In questo caso non è dovuto il pagamento di alcun canone di deposito provvisorio e l'operazione dovrà essere autorizzata dall'ASF.

CAPO V CREMAZIONE

ARTICOLO 55 Crematorio

1. Nel cimitero di Civesio è individuata apposita zona in cui realizzare l'impianto di cremazione, secondo le norme di cui all'art. 78 del D.P.R. 285 /90. In particolare il forno crematorio deve essere costruito in modo da poter porre nel forno crematorio l'intero feretro.
2. La gestione dell'impianto è affidata all'ASF ed è soggetta alla vigilanza del Sindaco e del Dirigente Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica.
Fino a quando non entrerà in funzione il forno crematorio presso il Cimitero di Civesio, poiché la cremazione è servizio pubblico gratuito, il Comune procederà alle cremazioni avvalendosi degli impianti funzionanti più vicini, secondo le modalità previste negli artt. 78,79,80 e 81 del D.P.R. 9/10/1990 n.285.

ARTICOLO 56 Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata dal Sindaco, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto o, in sua mancanza, su richiesta degli aventi titolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Per coloro che risultino iscritti, al momento della morte, ad associazioni riconosciute, aventi tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati, è sufficiente la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 79 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Nel caso di richiesta di cremazione postuma al decesso è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.
4. Le modalità operative, nel caso la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ASF.
5. La cremazione dei resti mortali intesi come esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi di cui al successivo art. 66 comma 2° lettera b), ove non richiesta direttamente dai familiari e in mancanza di domanda specifica di conservazione dei resti, in presenza di esumazione o di esumazione ordinaria è disposta d'ufficio dall'ASF.

ARTICOLO 57
Termini e modalità per la cremazione

1. La cremazione non può effettuarsi prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, previo accertamento della corrispondenza dei dati dell'autorizzazione di cui all'art. 56 con quelli del feretro.

ARTICOLO 58
Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta,ossario, nicchia, salvo che si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79 comma 3 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune di cui all'art. 49.

ARTICOLO 59
Trasporto, verbale di consegna, registro

1. Il trasporto delle urne cinerarie, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 27, 28, 29 del D.P.R. 285/90, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato dall'impianto di cremazione, uno dato a chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile a cura dell'ASF.
3. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal personale all'uopo incaricato del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
4. Una volta realizzato l'impianto di cremazione, presso lo stesso è tenuta registrazione delle generalità delle persone cremate, la data di nascita e di morte, la data di cremazione e la data di consegna dell'urna cineraria. Ogni anno copia della registrazione è archiviata nel crematorio e copia è avviata all'archivio generale dell'ASF.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 60

Esumazioni ordinarie

1. Nel Comune di San Giuliano Milanese, le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco attraverso specifica ordinanza.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nell'anno con preferenza nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e quello di novembre e, comunque con esclusione dei mesi di luglio ed agosto.
4. E' compito degli operatori cimiteriali stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. A tale fine si assume che:
 - a. per cadavere si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali. Con lo stesso termine si indica il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli;
 - b. per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi;
 - c. sono da ricomprendersi nei resti ossei le protesi saldamente incorporate alle ossa ed anche le ossa che per effetto del processo di scheletrizzazione hanno perduto la loro struttura e caratteristica originaria.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
 - a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b. essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
7. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica.
8. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - a. cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b. due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

ARTICOLO 61

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito dell'ASF programmare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio del Comune di San Giuliano Milanese e registrarle, avvalendosi di sistemi informatici.
2. Annualmente l'ASF, curerà la stampa di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio dell'ASF da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. Copia di essa sarà inoltrata al Comune per l'affissione nei luoghi dallo stesso ritenuti idonei.
4. Per la conservazione dei resti ossei di cui al comma 3 dell'art. 65 che segue, gli interessati dovranno presentare specifica richiesta entro un termine comunque antecedente le operazioni prestabilite dall'ordine di servizio e/o dalla comunicazione di servizio relativa.

ARTICOLO 62

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile in conformità all'art. 84 del D.P.R. 285/90. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica dalla ASL o personale di vigilanza della ASL e del personale dell'ASF.

ARTICOLO 63

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 25 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 25 anni;
 - b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria

4. Entro il 30 settembre di ogni anno l'ASF cura la stampa dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale effettuata dall'ASF.
6. I resti ossei individuati secondo quanto previsto dall'art. 60 che precede, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti ossei, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 60, commi 5, 6, 7 e 8.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, l'ASF può autorizzare la ritumulazione del feretro, previa verifica della tenuta del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 64 **Resti mortali**

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o tumulato al momento della tumulazione.
2. L'ASF è tenuta a denunciare, all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ARTICOLO 65 **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie da campo comune sono eseguite gratuitamente ⁽²⁾.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono a pagamento. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865 n. 2701 e successive modificazioni.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti, in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è a pagamento.

⁽²⁾ Il comma del presente articolo è stato diversamente normato dalla Legge n. 26 del 28 febbraio 2011 – “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale”.

ARTICOLO 66

Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. Fermo restando quanto stabilito agli artt. 60, 61, 62, 63 le sostanze ed i materiali che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali, sono identificati e trattati ai sensi di quanto previsto dall'art. 85 comma 2 del D.P.R. 285/90.
3. In particolare i resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento o imbottitura sono rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento o a discarica di tipo 2/B secondo la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984.
4. I fiori secchi, le corone, le carte e i ceri, sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.
5. I rottami, i materiali lapidei e similari sono rifiuti speciali inerti smaltiti con discarica di tipo 2/A, secondo la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984.

ARTICOLO 67

Salme aventi oggetti da recuperare

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare od estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono segnalarlo nella domanda di esumazione o estumulazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.
2. Gli oggetti di valore ed i ricordi personali, che fossero rinvenuti nell'esumazione od estumulazione, seguono i resti se questi vengono conservati in ossarietto o tomba privata, tranne nel caso in cui ne venga richiesta la restituzione da parte dei familiari.
3. Le protesi dentali e quant'altro riconducibile al concetto di protesi sono parti integranti della salma.
4. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti.
5. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'ASF la quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dall'ASF e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
6. Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto.

ARTICOLO 68

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà dell'ASF, che può impiegarli in opere di

miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto l'ASF può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore della sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende riutilizzarli sempre però nell'ambito dello stesso cimitero.
4. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione dell'ASF, dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere cedute gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate a cura dell'ASF all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 69 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, su proposta dell'ASF.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'ASF da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 70 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

- b. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal personale all'uopo incaricato al momento dell'ingresso;
 - c. alle persone le cui condizioni o comportamenti siano in contrasto con le caratteristiche del cimitero;
 - d. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età o altri motivi l'ASF può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.
 4. Il permesso di cui al terzo comma deve essere rinnovato periodicamente, attraverso la produzione delle certificazioni richieste, salvo nei casi di portatori di handicap, i quali avranno titolo all'ingresso previa esibizione dell'apposito contrassegno.
 5. I veicoli ammessi a circolare nel viale principale hanno fermata obbligatoria nelle adiacenze dei viali di accesso ai campi. Gli stessi sono soggetti alle norme del Nuovo Codice della Strada approvato con Dlgs. 30/4/92 n. 285 e successive modificazioni. La velocità di tutti i veicoli deve essere contenuta entro limiti ridottissimi.

ARTICOLO 71

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. collocare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi, se non debitamente autorizzati;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g. calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari. anche nelle adiacenze;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dell'ASF. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza idonea autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi e commemorazioni d'uso;
 - n. gli estranei non possono assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme salvo che non accompagnino i parenti del defunto o non siano preventivamente autorizzati dall'ASF;
 - o. vendere in forma ambulante durante l'orario di apertura, in prossimità dei cimiteri, bevande commestibili o altri oggetti non legati all'attività dei cimiteri;
 - p. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e sui muri.
2. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal

personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti di forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 72

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono potranno essere tolti a cura del personale aziendale, che si occupa della manutenzione dei cimiteri, qualora non vi provveda il privato. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano dai concessionari tenuti con deplorabile trascuratezza così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'ASF li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, nelle aree di servizio comune, avrà luogo a cura della ASF, nei periodi opportuni, la falciatura e successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 73

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, le lastre di marmo, le epigrafi e gli orpelli vari che siano difformi dalle prescrizioni indicate dai competenti uffici.
2. L'ASF disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
E' ammessa eccezionalmente all'interno del perimetro delle aree concesse la coltivazione di fiori e arbusti, purché questi siano ad essenze nane, di dimensioni contenute e previa autorizzazione rilasciata dall'ASF.
3. I provvedimenti di ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo del Cimitero e all'Albo Pretorio per un mese perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione o decoro
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 68 qualora applicabili.

ARTICOLO 74

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'ASF.

ARTICOLO 75

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumentini, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta dall' ASF, in relazione al carattere del cimitero, previa presentazione delle relative richieste di autorizzazione, dei progetti e del pagamento della tariffa prevista.
I progetti, presentati in triplice copia, dovranno essere redatti in scala 1:10 con l'indicazione della tipologia e le dimensioni di cui all'allegato C del presente Regolamento nonché dei materiali e dei colori previsti, e sottoscritti dall'esecutore del lavoro e dal richiedente.
2. Le epigrafi, contenenti le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi devono essere sottoposte all'autorizzazione dell'ASF. A tal fine i famigliari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e/o del copri tomba.
3. Sulle epigrafi sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero o per le quali fossero stati utilizzati materiali impropri.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 111.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine, fiori e di sempreverdi in vaso o piantate nel terreno, nel caso di copri tomba a giardinetto, avendo però cura che non superino le altezze stabilite nell'allegato C del presente Regolamento o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
9. In caso di violazione di dette forme, previa diffida secondo le procedure di cui all'art. 73, la ASF ne disporrà la rimozione.
10. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dall'ASF la messa in opera, per le tombe dei campi comuni, in sostituzione del cippo, di un copri tomba detto monumentino e/o di una lapide a norma del D.P.R. 285/1990, rispettivamente di superficie, di altezza e di tipologia pari a quelle definite nell'allegato C del presente Regolamento, a spese a carico del privato. Tali monumentini non potranno in nessun caso occupare i vialetti tra le fosse o riguardare più di una sepoltura anche se contigua. Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate con le modalità previste dal primo comma.
11. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
12. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, l'ASF è autorizzata a provvedere, con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 76

Reclami, osservazioni, proposte

1. Eventuali reclami, osservazioni o proposte scritte avanzate dai visitatori dei cimiteri comunali devono essere inoltrate direttamente all'ASF.

TITOLO III CONCESSIONI

ARTICOLO 77 Sepolture private

1. Per le sepolture private è consentito, in attesa dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 45, l'utilizzo d'aree e di manufatti costruiti dal Comune e dal ASF ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90 e delle competenze riservate all'ASF.
2. Sulle aree è consentita la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione, individuali, per famiglie e per collettività
3. Le aree sono altresì concesse al fine di permettere di impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema d'inumazione per collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno d'adeguato ossario.
4. Le concessioni d'uso dei manufatti costruiti dal Comune o dall'ASF, riguardano:
 - a. sepolture individuali;
 - b. sepolture per famiglie e collettività;
5. La concessione di cui ai precedenti commi è subordinata al pagamento del relativo canone. Nel caso di loculi, ossarietti e cinerari la tariffa di concessione è comprensiva della lastra di marmo di chiusura che non può essere sostituita dal concessionario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano, a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione del permesso di costruzione di sepolture e d'impianto di campi per famiglie o collettività, su aree cimiteriali, nonché di sepoltura in manufatti costruiti dal Comune o dall'ASF è riservata alla competenza dall'ASF, in qualità d'Azienda Speciale del Comune, ex artt. 22 e 23 della Lg. 142/90.
8. I diritti di cui sopra, su beni soggetti a regime dei beni demaniali lasciano integro il diritto alla nuda proprietà del Comune e devono risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a. la natura del diritto concesso e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b. la durata;
 - c. il/i concessionario/i o, nel caso di Enti e Collettività il legale rappresentante pro-tempore;
 - d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e. l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f. gli obblighi ed oneri in capo ai beneficiari, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 78

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
2. La durata, fatte salve le condizioni di concessione risultanti da atti stipulati in data antecedente a quella di approvazione del presente Regolamento, è fissata:
 - a. in 99 anni per le cappelle di famiglia e collettività e per le aree destinate alla costruzioni di tali manufatti;
 - b. in 30 anni per i loculi, gli ossarietti e per le nicchie cinerarie individuali;
 - c. in 60 anni per le sepolture private ipogee, individuali, di famiglia o collettività;
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo delle concessioni dietro il pagamento del corrispettivo canone di cui alla apposita tariffa vigente.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile da parte dell'ASF.
5. E' consentita la richiesta di prolungamento della concessione di tombe di famiglia per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 25 anni di tumulazione dell'ultima salma di avente diritto tumulata. In questo caso, per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa pro quota.
6. All'atto dell'assegnazione di un posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere una concessione temporanea per una durata minima di dieci anni, con l'impegno sottoscritto, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione della durata di cui alla lettera c) del secondo comma previa il pagamento della differenza tra quanto già pagato per i dieci anni e la vigente tariffa di concessione.

ARTICOLO 79

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 4 lett. a) dell'art. 77, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne. Non è ammessa pertanto la concessione di loculi per la prima tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.

In deroga è ammessa la concessione "*ante mortem*":

 - a) delle nicchie per urne cinerarie posizionate oltre la quinta fila dei manufatti appositamente individuati nelle aree cimiteriali cittadine. Esse potranno essere concesse a libera scelta del richiedente, in base alle disponibilità, per tumulazione delle ceneri del concessionario, del coniuge ovvero del convivente *more uxorio* e dei discendenti di primo grado che abbiano optato per la cremazione;
 - b) di loculi in ultima fila purché le persone, ancora in vita, cui sono destinati, all'atto della richiesta siano residenti nel Comune di San Giuliano Milanese.

La decorrenza dei termini di durata, come previsto dal quarto comma dell'articolo 78, coincide con la data di emissione del documento contabile da parte dell'ASF.
2. L'assegnazione per la sepoltura individuale prevista dal primo comma, avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili numerate a partire dal basso verso l'alto di ciascuna fila osservando come criterio la priorità di data nella presentazione delle richieste di concessione: deroga è ammessa per le richieste di assegnazione di loculi disponibili in ultima fila. Le

sepulture liberatesi a seguito di regolare rinuncia del concessionario, in qualunque lotto del cimitero, entrano in ordine di assegnazione prioritaria, al fine di evitare il formarsi di spazi vuoti, seguendo l'ordine numerico del loculo resosi disponibile e/o quello alfabetico del lotto o sezione.

3. Il parente di primo grado del defunto, ovvero il convivente "*more uxorio*", ha diritto a scegliere il loculo o l'ossario/cinerario più idoneo tra quelli disponibili, in deroga a quanto previsto al comma precedente, nei seguenti casi e con il seguente ordine di priorità:
 - a. se è riconosciuto gravemente invalido (grado di invalidità superiore al 50%) da parte della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo;
 - b. se ha superato il 76° anno di età al momento della richiesta.
4. Il diritto di sepoltura di cui al primo comma, non può essere trasferito a terzi ma solamente retrocesso all'ASF secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
5. E' consentita la contestuale assegnazione di un loculo susseguente per la traslazione di salma di ascendente, discendente od affine proveniente da altra sepoltura.
6. In attesa dell'edificazione nei cimiteri cittadini di manufatti destinati ad accogliere le ceneri dei defunti cremati, è assegnata alla Giunta Comunale la facoltà di individuare, fra le cellette ossario esistenti o di nuova costruzione, un'area specificatamente destinata ad accogliere le ceneri. Tale area è individuata ad una altezza da terra che ne garantisca la facile accessibilità da parte dei dolenti.
7. I parenti dei defunti cremati, se già collocati in altra celletta in uno dei cimiteri cittadini, possono chiedere la traslazione delle ceneri nell'area individuata ai sensi del precedente comma.
8. La concessione dei permessi di costruzione e di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al comma 4 lett. b) dell'art. 77, è data in qualsiasi tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
9. La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
10. Per la concessione, in caso di ampliamento cimiteriale e dopo l'approvazione del relativo progetto, è data facoltà all'ASF di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente, per le concessioni di manufatti cimiteriali.
11. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
12. In caso di indisponibilità di manufatti e di tombe di famiglia le richieste avranno evasione negativa e non costituiscono titolo di priorità per future assegnazioni.
13. Le tariffe di concessione (loculi, ossari, cinerari) di cui all'allegata tabella A raddoppiano per i defunti non residenti nel Comune, ad esclusione:
 - a. dei ricoverati nelle Case di riposo che hanno dovuto trasferire presso le stesse la residenza;
 - b. di coloro che hanno avuto la residenza nel Comune, ma sono stati costretti per motivi di salute a trasferirsi presso parenti o terzi;
 - c. di coloro che abbiano inoltrato richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune, in attesa del perfezionamento della pratica.
14. In caso di mancata accettazione del loculo assegnato secondo i criteri definiti nel presente articolo, non sarà più possibile fare richiesta di assegnazione di una analoga sepoltura per lo stesso defunto.
15. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma.

ARTICOLO 80
Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 78 il diritto alle sepolture private in cappelle o tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione o nel testamento del primo concessionario.
2. Ai fini dell'applicazione sia del primo che del secondo comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/90 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea diretta e collaterale, ampliata agli affini fino al 4° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea diretta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/68 n. 15, da presentare all'ufficio competente che, qualora ricadano gli estremi suddetti, darà il nulla osta.
5. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemeranza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 del fondatore del sepolcro depositata presso gli uffici dei Servizi cimiteriali prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Il diritto di sepoltura privata concesso dall'ASF non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
10. Ove vi fosse posto nei limiti della capienza nei loculi, nelle tombe individuali e di famiglia è permesso collocare due cassette di resti mortali di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, o urna di ceneri di cui all'art. 80 dello stesso D.P.R. di un avente diritto all'interno di ogni posto salma dietro corresponsione del diritto di concessione definito in tariffa.
11. Nelle tombe di collettività a sistema di tumulazione potranno essere destinati uno o più posti salma, su richiesta del concessionario, per la collocazione di cassette resti o urne cinerarie nel limite della capienza del posto salma.

ARTICOLO 81
Manutenzione, canone annuo.

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture i cui manufatti sono stati costruiti dai privati, deve essere eseguita a cura e spese degli stessi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che l'ASF ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene. In caso di mancato intervento da parte del concessionario l'ASF potrà

- effettuare d'ufficio le manutenzioni necessarie richiedendo al concessionario stesso il pagamento del corrispettivo delle opere pena l'avvio delle procedure di cui all'art. 89.
2. I concessionari dei permessi di costruzione di impianti o campi a sistema di inumazione per famiglia e collettività di cui al terzo comma dell'art. 77, sono tenuti a mantenere una adeguata sistemazione dell'area provvedendo alla sua delimitazione, all'identificazione mediante cippo o monumento, indicante il numero di ordine e le generalità della famiglia o collettività concessionaria, ed inoltre a mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato la sistemazione medesima.
 3. Per le concessioni di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 77, alla manutenzione delle parti di uso comune (viali, impianto fognante, bordature ecc.) provvede l'ASF. I concessionari potranno essere tenuti a corrispondere annualmente, un apposito canone, in ragione della superficie avuta in concessione e della durata della concessione.
 4. Nelle sepolture private costruite dal Comune o dall'ASF e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, l'ASF provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente un apposito canone in ragione del numero dei posti in concessione.
 5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari e la tenuta in stato di decoro, sicurezza e stabilità delle lapidi poste in memoria;
 - b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c. l'ordinaria pulizia;
 - d. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti;
 - e. ossarietti e nicchie cinerarie.
 6. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone l'ASF avvierà la procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 89.
 7. In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, l'ASF può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorre anche per pubblica affissione.

ARTICOLO 82

Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 77, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 93 ed all'esecuzione delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. A seguito di giustificata richiesta degli interessati a insindacabile giudizio dall'ASF può essere concessa una proroga di 6 mesi previo pagamento dell'apposita tariffa.

ARTICOLO 83
Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere all'ASF la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4/01/1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari, possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dai competenti Uffici dell'ASF anche utilizzando servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti dell'ASF, più concessionari di un'unica concessione, possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti dall'ASF.
7. In caso di decesso del titolare di concessione, di cui al presente titolo, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo ai sensi dell'art. 79 sono tenuti a darne comunicazione all'ASF entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e designandone uno quale rappresentante nei confronti dell'ASF.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ASF esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 79 che assumono qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, l'ASF provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari, secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. L'aggiornamento dell'intestazione è a pagamento.
9. Trascorso il termine di 12 mesi, previsto dal precedente comma 7, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, l'ASF potrà provvedere alla dichiarazione di decadenza, in osservanza alle normative prescritte negli artt. 88 e 89.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 79, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglie estinte, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se a inumazione o 25 anni, se a tumulazione, l'ASF provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 84
**Rinuncia a concessione a tempo determinato
di durata inferiore a 99 anni**

1. L'ASF ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione del diritto di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando,

essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

$$\frac{1}{2x''N''}$$

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. (*).

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Non è prevista retrocessione per le sepolture individuali a sistema di inumazione di cui all'art. 77.
4. L'ASF procederà al rimborso della somma entro 30 giorni dalla data di richiesta della rinuncia oppure procederà ad effettuare la compensazione tra debiti e crediti qualora il concessionario debba effettuare il pagamento di somme all'ASF.

(*) Nota : nel caso di concessioni a tempo determinato di 30 anni di durata, N=30; la quota è pertanto riferita a $\frac{1}{2} \cdot 30 = \frac{1}{60}$ della tariffa in vigore per ogni anno di residua concessione.

ARTICOLO 85

Rinuncia a concessione di permessi di costruzione su aree libere

1. L'ASF ha facoltà di accettare la rinuncia in oggetto, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - c. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a $\frac{1}{198}$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte dell'ASF per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - d. per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte dell'ASF.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. E' discrezione della ASF accettare o meno la rinuncia alla concessione di quote indivise.
4. Per le modalità di rimborso si applica il comma 4 dell'art. 84.

ARTICOLO 86

Rinuncia concessione di permessi di costruzione su aree, in caso di parziale o totale effettuazione dei lavori

1. L'ASF ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in oggetto, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- a. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte dell'ASF per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata, nonché del 50% della tariffa accessoria (posto salma)
 - b. per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'ASF un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
 5. E' discrezione dell'ASF accettare o meno la rinuncia alla concessione di quote indivise.
 6. Per le modalità di rimborso si applica il comma 4 dell'art. 84.

ARTICOLO 87

Rinuncia a concessione, della durata di anni 99 o perpetua del diritto di sepoltura in manufatti costruiti dal Comune o dall'ASF

1. L'ASF ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte dell'ASF per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b. per concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte dell'ASF, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell' Ufficio Tecnico.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 86.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
5. E' discrezione dell'ASF accettare o meno la rinuncia alla concessione di quote indivise.
6. Per le modalità di rimborso si applica il comma 4 dell'art. 84.

ARTICOLO 88

Revoca

1. Oltre a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 92 del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'ASF di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'ASF, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'ASF dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione delle salme avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 89

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dall'ASF nei seguenti casi:
 - a. quando, la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
 - d. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 82, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 81;
 - f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g. quando sia trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione;
 - h. quando sia stato modificato abusivamente il numero di posti salma di una sepoltura rispetto a quanto indicato dal contratto di concessione originario senza aver provveduto alla regolarizzazione dell'atto e al pagamento di quanto dovuto;
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d), e), f), g) e h) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale, e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

ARTICOLO 90

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, l'ASF provvederà, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente l'ASF darà corso alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ARTICOLO 91

Estinzione

1. Le concessioni di cui al presente titolo, si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell'art. 80, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili di carattere affettivo.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'ASF, a proprie spese, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 92
Accesso al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie o straordinarie, che non siano riservati all'ASF, e per la collocazione di lapidi, lastre di marmo, copri tomba, epigrafi e/o aggiunte o modifiche delle stesse, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta. I lavori anzidetti di riparazione o manutenzione straordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra e l'iscrizione nell'elenco dei prestatori d'opera autorizzati, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale dell'ASF da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionali. In caso di irregolarità, scorrettezze o persistenti violazioni delle norme di cui al presente articolo, potrà essere sospesa, in via provvisoria o definitiva, l'anzidetta autorizzazione.
3. Anche i privati cittadini dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'ASF
4. L'autorizzazione da rilasciarsi ai privati cittadini può essere subordinata al versamento di un deposito cauzionale definito in tariffa, liberi gli interessi.
5. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dall'ASF.
6. Per l'esecuzione di tutti gli interventi di cui al primo comma del presente articolo o per prelevare manufatti o parti di essi per lavorazioni, è necessario inoltrare la richiesta di autorizzazione ai competenti uffici dell'ASF.
7. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
8. Il personale delle imprese o comunque quello autorizzato ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 74 e 75 in quanto compatibili.

ARTICOLO 93
Autorizzazione e permessi di costruzione
di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione e/o di ampliamenti di sepolture private debbono essere approvati dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, osservate le disposizioni del Regolamento edilizio, dei capitoli 14 e 15 del D.P.R. 285/90, quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e sentito il parere dell'ASF.

2. Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite dietro rilascio di permesso da parte dell'ASF.
3. I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione dell'ASF, lapidi, ricordi e similari.
4. All'atto dell'assegnazione delle aree e/o di approvazione del progetto viene definito il numero dei loculi ipogei ed epigei realizzabili.
5. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepoltura a sistema di inumazione, la capienza massima è determinata dall'ASF in base alla superficie dell'area concessa.
6. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero
7. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
8. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata, secondo i casi, a norma del primo, secondo e terzo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'ASF.

ARTICOLO 94

Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati all'ASF, al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. La restituzione del deposito è regolata dall'art. 99, comma 2, e verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento dei danni provocati.

ARTICOLO 95

Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge, atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ASF
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.
4. Per i consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere sono dovuti all'ASF i corrispettivi dalla stessa fissati.

ARTICOLO 96
Introduzione di mezzi d'opera
e deposito di materiali

1. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti.
2. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore ai 30 - 50 ql. previa autorizzazione da parte dell'AFS per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e negli orari prescritti dall'ASF stessa. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra calce, ecc.
6. Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate e autorizzate di volta in volta dall'ASF.

ARTICOLO 97
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'ASF.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e nei giorni di chiusura dei cimiteri salvo particolari esigenze da riconoscere da parte dell'ASF stessa.

ARTICOLO 98
Sospensione dei lavori in occasione
della Commemorazione dei defunti

1. L'ASF, in occasione della Commemorazione dei Defunti, indicherà le modalità per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle modalità di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 99
Vigilanza

1. L'ASF quale titolare della gestione dei servizi cimiteriali, vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia urbanistica.

2. L'ASF accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture famigliari e dispone, nel caso di risultati favorevoli la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 92 e 94.

CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 100 Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a. svolgere le incombenze non riservate all'ASF, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che dell'ASF, sia presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b. fornire feretri ed accessori relativi;
 - c. occuparsi della salma;
 - d. effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso delle licenze di cui all'art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dovranno essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri o altri articoli mortuari.

ARTICOLO 101 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune o dell'ASF oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 102

Monumenti per i cittadini benemeriti

1. Il Consiglio Comunale potrà ricordare con cippi, steli, monumenti i cittadini benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

ARTICOLO 103

Registro delle sepolture

1. Presso l'ASF è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro è tenuto con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune di San Giuliano Milanese.
3. Ad ogni posizione nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nei piani cimiteriali di cui all'art. 45 e nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 104

Annotazioni nel registro delle sepolture

1. Nel registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d. le generalità del concessionario o dei concessionari e quelle del primo intestatario ai fini delle comunicazioni;
 - e. gli estremi del titolo costitutivo;
 - f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g. la natura e la durata della concessione;
 - h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i. le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
3. Per la salvaguardia dei dati si rimanda al successivo art. 106 terzo comma.

ARTICOLO 105
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta d'accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina di piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto ai sensi, del terzo comma dell'art. 24.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del registro delle sepolture.
4. Per la salvaguardia dei dati si rimanda al successivo art. 106 terzo comma.

ARTICOLO 106
Anagrafe cimiteriale

1. L'ASF, avvalendosi di mezzi informatici e sulla scorta del registro di cui all'art. 111, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute sotto qualsiasi forma nel cimitero stesso.
2. Nell'anagrafe dovranno essere riportate:
 - a. le generalità del defunto;
 - b. il numero della sepoltura, di cui al terzo comma dell'art. 103.
3. Annualmente copia su supporto magnetico e su supporto cartaceo dei dati costituenti l'anagrafe ed il catasto cimiteriale, vengono depositati presso l'archivio comunale secondo le istruzioni impartite dall'ASF

ARTICOLO 107
Scadenziario delle concessioni

1. Lo scadenziario delle concessioni ha lo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste le operazioni d'esumazione e d'estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. L'ASF è tenuta a predisporre entro il 30 settembre d'ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.
3. Lo scadenziario delle concessioni è tenuto avvalendosi di mezzi informatici.

ARTICOLO 108
Illuminazione votiva

1. Sulle tombe ad inumazioni nonché nelle cappelle, loculi, tumuli ed ossari è consentito ogni tipo di illuminazione votiva.
2. E' consentito, previa autorizzazione, di apporre lampade votive elettriche sulle tombe dei campi comuni, tumuli, ossari, cappelle e loculi.
3. Il servizio di illuminazione elettrica è gestito dall'ASF.

CAPOII
NORME TRANSITORIE
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 109
Sepulture private a tumulazioni pregresse
Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. L'Amministrazione Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, la stessa determinerà le procedure, la documentazione e gli altri documenti necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento da parte del Sindaco.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato, secondo modalità e procedure definite.

ARTICOLO 110
Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del D.P.R. 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 101 del medesimo, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3/3/1934 n. 383 e successive modifiche e integrazioni e della Legge 24/11/1981 n. 689.
2. Per le infrazioni commesse dalle ditte o dai loro incaricati di cui all'art. 92 oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal precedente comma, l'ASF potrà sospendere la ditta dall'esercizio delle sue attività all'interno dei cimiteri comunali per un periodo di tempo valutabile dai 10 giorni ad un anno. Per i casi la cui gravità prevede la sospensione per oltre un mese, potrà essere istituita una commissione disciplinare composta dal Direttore dell'ASF che la presiede, oltre che da due funzionari aziendali o del Comune e da un rappresentante di categoria della ditta.

ARTICOLO 111
Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegua.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice d'ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 112

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di potere vantare la titolarità dei diritti su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare all'ASF gli altri documenti che comprovino tale sua qualità, al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento dell'ASF con cui si riconoscono diritti pregressi, sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

ARTICOLO 113

Trasferimento di competenze all'ASF

1. Ai sensi dell'art. 23 della Legge 8/6/1990 n. 142 e dello Statuto del Comune di San Giuliano Milanese all'ASF, in quanto ente strumentale del Comune di San Giuliano Milanese, sono trasferite le funzioni funebri e cimiteriali nei limiti previsti dallo Statuto aziendale, dal presente Regolamento e dal contratto di servizio tra Comune ed ASF.
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'ASF l'adozione dei provvedimenti di concessione delle singole sepolture private nonché la proposta di Piano Regolatore Cimiteriale.
3. E' di competenza della Direzione dell'ASF l'emanazione degli altri atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro adempimento compiuto nell'osservanza del Regolamento stesso, ivi compresi quelli sanzionatori.

ARTICOLO 114
Entrata in vigore del regolamento
ed abrogazione di norme precedenti ⁽³⁾

1. Il presente regolamento di Polizia Mortuaria entra in vigore il 1 luglio 1999, data del trasferimento dei servizi cimiteriali all'ASF, ad eccezione dell'articolo 79 che entra in vigore alla data di esecutività del presente regolamento, in base al quale, tra l'altro, l'assegnazione dei loculi prevista dal comma 3 del medesimo articolo viene applicata nei confronti delle domande giacenti presso l'Ufficio di Stato Civile al momento dell'approvazione del presente regolamento.
2. Il vigente regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 45 del 28.2.1989, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

⁽³⁾ Laddove in contrasto con gli articoli del presente RPM prevalgono le norme nazionali o regionali intervenute successivamente ed emanate con gli atti di seguito elencati:

- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile";
- Legge n. 26 del 28 febbraio 2001 - "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale";
- Legge n. 130 del 30 marzo 2001 - "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- Legge Regionale n. 22 del 18 novembre 2003 - "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali";
- Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 - "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" successivamente aggiornato con Regolamento Regionale n. 1 del 6 febbraio 2007.

Allegato B al Regolamento di Polizia Mortuaria Comune di San Giuliano Milanese

(Delibera Giunta Comunale n. 116 del 25.07.2013)

ELENCO PREZZI DI PRESTAZIONI E FORNITURE (*)

	Imponibile	IVA	Totale
A) Servizi			
Inumazione	221,42	22	270,13
Inumazione campo minori	111,88	22	136,49
Tumulazione salma in loculo frontale	147,65	22	180,14
Tumulazione resti in loculo frontale occupato	122,99	22	150,04
Tumulazione salma in loculo laterale	221,42	22	270,13
Tumulazione resti in loculo laterale occupato	147,65	22	180,14
Tumulazione salma in tomba /cappella di famiglia	245,98	22	300,10
Tumulazione resti in tomba/cappella di famiglia	221,42	22	270,13
Tumulazione resti in ossario/cinerario	55,88	22	68,17
Esumazione (con riduzione in resti)	172,21	22	210,10
Esumazione (di indecomposto)	221,42	22	270,13
Esumazione (per traslazione)	159,93	22	195,11
Estumulazione da loculo frontale (con riduzione in resti)	159,93	22	195,11
Estumulazione da loculo frontale (di indecomposto)	209,14	22	255,15
Estumulazione da loculo frontale (per traslazione)	147,65	22	180,14
Estumulazione da loculo laterale (con riduzione in resti)	221,42	22	270,13
Estumulazione da loculo laterale (di indecomposto)	258,36	22	315,20
Estumulazione da loculo laterale (per traslazione)	196,86	22	240,17
Estumulazione da tomba o cappella di famiglia (con riduzione in resti)	221,42	22	270,13
Estumulazione da tomba o cappella di famiglia (di indecomposto)	258,36	22	315,20
Estumulazione da tomba o cappella di famiglia (per traslazione)	196,86	22	240,17
Traslazione/Estumulazione di resti mortali o ceneri	33,56	22	40,94
Dispersione di ceneri:			
in cinerario comune	44,78	22	54,63
nel giardino delle Rimembranze	78,22	22	95,43
B) Forniture			
Fornitura e posa in opera cassone in zinco	290,75	22	354,72
Fornitura di cassa biodegradabile per inumazione salme indecomposte	111,88	22	136,49
Fornitura cassetta zinco per resti	44,78	22	54,63
Deposito di feretro (in transito) in camera fredda (a giorno)	9,00	22	10,98
C) Smaltimento rifiuti cimiteriali			
Conferimento all'impianto e termodistruzione (al Kg)	2,33	22	2,84
D) Pratiche amministrative e diversi			
Ricerca e rilascio copie contratti o certificazioni	27,94	22	34,09
Subentri e volture in atti concessori:			
loculi e ossari	33,56	22	40,94
tombe e cappelle di famiglia	72,72	22	88,72
Inclusione o esclusione di nominativi tra gli aventi diritto in atti concessori di tombe e cappelle di famiglia	100,66	22	122,81
Autorizzazione e fornitura energia elettrica/acqua per lavori privati (una tantum)	39,16	22	47,78
Deposito cauzionale per tumulazione provvisoria o per esumazioni/estumulazioni straordinarie	190,09	22	231,91
Interventi del personale a richiesta (apertura e chiusura sepolture per ispezioni, manutenzioni, pulizia e disinf. per rotture ecc.) (tariffa oraria)	27,94	22	34,09
Diritto trimestrale per deposito provvisorio	111,88	F.C.	
Autorizzazione iscrizione lastra di marmo loculo/ossario/cinerario/tomba	33,56	F.C.	
Autorizzazione a posa monumento in campo comune, giardinetto	33,56	F.C.	
Autorizzazione a costruzione tomba o modifica e restauro a preesistente	44,78	F.C.	
Autorizzazione ad esumazione o estumulazione straordinaria	44,78	F.C.	


(*) TARIFFE SOGGETTE AD ADEGUAMENTO ANNUALE ISTAT (dal 01/01/2015 applicato indice 0,2%)

TARIFFE DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE (*)

DESCRIZIONE		Imponibile		Totale	
			IVA		
Area da adibire a cappella di famiglia (Capoluogo)	(a mq.)	1.917,44	10	2.109,18	
Area da adibire a cappella di famiglia (Sesto Ulteriano/Civesio)	(a mq.)	1.597,90	10	1.757,69	
Area per tomba di famiglia (Capoluogo)	(a posto)	1.384,81	10	1.523,29	
Area per tomba di famiglia (Sesto Ulteriano/Civesio)	(a posto)	1.171,71	10	1.288,88	
Cappella gentilizia da 8 loculi e 10 ossari (interno grezzo)					
	Tipo A	64.979,28	10	71.477,20	
	Tipo B	58.587,88	10	64.446,66	
	Tipo C	56.457,44	10	62.103,19	
Tomba di famiglia (nuova costruzione)					
	a tre posti salma con vestibolo	10.652,37	10	11.717,61	
	a sei posti salma con vestibolo	18.109,04	10	19.919,94	
Tomba di famiglia (riconcessa)	(a posto)	3.024,04	10	3.326,44	
Loculi (Capoluogo dal 1° al 7° lotto - Sesto Ulteriano dal 1° al 2° lotto)					
	prima/terza fila	2.236,98	10	2.460,68	
	seconda fila	2.450,07	10	2.695,08	
	quarta fila	1.491,35	10	1.640,49	
	quinta fila	1.065,27	10	1.171,79	
Loculi (Capoluogo dall' 8° lotto - Sesto Ulteriano dal 3° lotto)					
	prima/terza fila	2.769,61	10	3.046,57	
	seconda fila	3.195,70	10	3.515,27	
(in caso di scelta ai sensi dell'art. 79 RPM, comma 3)	seconda fila	3.941,33	10	4.335,46	
	quarta fila	1.917,44	10	2.109,18	
	quinta fila	1.491,35	10	1.640,49	
Ossari e cinerari (Capoluogo dal 1° al 7° lotto - Sesto Ulteriano 1° lotto - Civesio Cappella ossari)					
	tutte le file	403,20	10	443,52	
Ossari e cinerari (Capoluogo dall' 8° lotto - Sesto Ulteriano dal 3° lotto - Civesio dal 1° lotto)					
	dalla prima alla quinta fila	655,21	10	720,73	
	dalla sesta fila	504,01	10	554,41	
	sovraloculi	585,86	10	644,45	
Diritto di concessione per inserimento:					
	resti/ceneri in loculo o tomba occupate	252,00	10	277,20	
	salma in tomba a seguito riduzione in resti/ceneri salma già tumulata	479,31	10	527,24	
	salma in loculo a seguito riduzione in resti/ceneri salma già tumulata	1.209,61	10	1.330,57	
Illuminazione elettrica votiva (escluso spese amm.tive €1,50 e Iva 22%) (Delibera G.C. n.54 del 23.03.2010)					
1. Canone luce votiva:					
	loculi, ossari, tombe comuni 1 lampada			14,92	
				2 lampade	19,76
	cappelle, cripte, tombe fam. 1 lampada			27,72	
				2 lampade	31,95
2. Allacciamento luce votiva:					
	loculi, ossari, tombe comuni a punto luce			20,26	
	cappelle, cripte, tombe fam a punto luce			33,06	
3. Riallacciamento					
				11,69	

ALLEGATO C al Regolamento
di Polizia Mortuaria
Scala 1:20
Dimensioni espresse in cm

Copri Tomba in marmo
con sottocordonatura



Copri Tomba a giardino
con cordonatura in marmo

